

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETV)

Modifica del xx.xx.2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza l'espressione «carrozzella per disabili» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

² In tutta l'ordinanza l'espressione «combinazione velocipede/carrozzella per disabili» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 14 frase introduttiva, lett. a e lett. b n. 3 e 4

Sono considerati «motoveicoli», purché non si tratti di ciclomotori di cui all'articolo 18 lettere a e b,:

- a. i veicoli a motore a due ruote monotraccia, con o senza carrozzino laterale;
- b. le «motoleggere», vale a dire:
 3. i veicoli a due o più ruote dotati di motore elettrico e aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, una potenza del motore massima di 2,00 kW, un peso a vuoto massimo, secondo

RS

2014-.....

l'articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t e un peso totale massimo di 0,45 t,

4. i veicoli monoposto, senza carrozzeria chiusa, a due o più ruote dotati di motore elettrico e aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, una potenza del motore massima di 2,00 kW e un peso totale massimo di 0,20 t.

Art. 33 cpv. 4 e 6

⁴ *Abrogato*

⁶ I ciclomotori, le motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 nonché i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.

Art. 135 cpv. 2 frase introduttiva

² In deroga al capoverso 1, per le motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numeri 1 e 4 vigono le seguenti dimensioni:

Art. 136 cpv. 1 parte introduttiva, lett. a, cpv. 2 lett. a e 3^{bis} frase introduttiva

¹ Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza eventuale equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a:

	tonnellate
a. motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numeri 2 e 3	0,27

² Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a:

	tonnellate
a. motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 2	0,30

^{3bis} In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 2, se:

Art. 144 cpv. 7

⁷ Per i veicoli con una velocità massima limitata è possibile usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120. Sui veicoli aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h è sufficiente un campanello per i velocipedi come avvisatore acustico; è consentito rinunciare al faro a luce anabagliante purché il veicolo sia dotato di una luce di posizione. Per il contrassegno e l'iscrizione della velocità massima è applicabile l'articolo 117 capoverso 2, ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore.

*Inserire dopo il titolo della sezione 3**Art. 148a* Dispositivo di retromarcia

Le motoleggere pluritraccia a due ruote con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere munite di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere munite di altro dispositivo per la retromarcia. Non è necessaria la retromarcia per i veicoli con un peso totale fino a 0,45 t se possono essere facilmente spinti all'indietro dal sedile del conducente.

Art. 149 cpv. 1, nonché cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Al sistema di frenatura delle motoleggere monotraccia a due ruote si applica l'articolo 145.

^{1bis} Le motoleggere pluritraccia a due ruote devono essere equipaggiate con un freno di servizio e un freno di stazionamento. Il freno di servizio può consistere in due elementi indipendenti l'uno dall'altro che agiscono insieme in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure in un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario modulabile, utilizzabile anche come freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote.

^{1ter} Per le motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 4, il cavalletto può fungere da freno di stazionamento se è in grado di mantenere immobile il veicolo su una pendenza del 12 per cento in salita o discesa.

Art. 151 cpv. 1bis e cpv. 2

^{1bis} Sulle motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 4 gli indicatori di direzione non sono necessari, le luci e i catarifrangenti non devono essere disposti sull'asse longitudinale del veicolo ed è sufficiente un'illuminazione di cui all'articolo 178a capoverso 1 e 2.

² L'articolo 146 capoverso 3 si applica al cavalletto delle motoleggere a due ruote. I cavalletti delle motoleggere pluritraccia a due ruote non devono riposizionarsi automaticamente se concepiti in modo da impedire il funzionamento del veicolo quando sono abbassati.

Titolo della sezione 4

Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore

Art. 152 cpv. 1

¹ Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,20 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. Non è necessaria la retromarcia per i veicoli con un peso totale fino a 0,45 t se il veicolo possono essere facilmente spinti all'indietro dal sedile del conducente.

Art. 153 cpv. 1, primo periodo

¹ Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. ...

Art. 156 cpv. 1

¹ I quadricicli e tricicli a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,20 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. Non è necessaria la retromarcia per i veicoli con un peso totale fino a 0,45 t se possono essere facilmente spinti all'indietro dal sedile del conducente.

Art. 180 cpv. 1

¹ *Abrogato*

II

L'allegato 7 è modificato come segue:

Cifra 23 classe 2

I requisiti di efficacia dei dispositivi di frenatura di questi veicoli si basano sulla direttiva 93/14/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l'inserimento nelle classi in merito all'efficacia di frenatura:

Classe 2: Motoleggere pluritraccia e quadricicli leggeri a motore;

III

La presente ordinanza entra in vigore il GG. MMMM. AAAA.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

